

0	07/11/2022	VZ	SS	SS	-	Prima emissione
REV.	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VERIFICA NORME	DESCRIZIONE REVISIONI

COMMITTENTE:



**RECICLA S.r.l.**

Via Seminiato, 131/G

Località S. Apollinare

44034 COPPARO (FE)

PROGETTO:

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ESISTENTE IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO A 35.000 T/ANNO**

LOCALIZZAZIONE:

**Comune di Copparo (FE) - Loc. S. Apollinare**

CAPITOLO DI PROGETTO:

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA**

PROGETTISTI GENERALI E DI PROCESSO:

Dott. Agr. Sandro Sattin



FIRMA DEL COMMITTENTE:

**RECICLA S.R.L.**

Via Seminiato, 131/G

44034 COPPARO (Ferrara)

Telef./Fax 0532 830858

Cell. 345.3800514

Part. IVA e Cod. Fisc. 01449690385

*Nicole Ramen*

ELABORATO N.:

**P**

TITOLO:

**RELAZIONE DI RIFERIMENTO,  
PROCEDURA DI SCREENING AI SENSI  
DEL DM 272/2014, COSI' COME  
MODIFICATO E INTEGRATO DAL DM  
95/2019 E S.M.I.**

SCALA:

—

DATA:


Novembre 2022

ARCHIVIO INFORMATICO:

0785\_1SC\_T\_RIFU\_00

QUOTE SENZA INDICAZIONE  
DI TOLLERANZA:

—



**PROGETEK S.r.l. Unipersonale**

CORSO DEL POPOLO, 30 - 45100 ROVIGO

Tel. 0425 410404 / Fax 0425 416196

web: [www.progetek.it](http://www.progetek.it) / mail: [info@progetek.it](mailto:info@progetek.it)



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ESISTENTE IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO A 35.000 T/ANNO

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (ART. 19 D.LGS 152/2006)**

0785\_1SC\_T\_RIFU\_00

Relazione di Riferimento, procedura di screening ai sensi del DM 272/2014, così come modificato ed integrato dal DM 95/2019 e s.m.i.

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ .....</b>	<b>9</b>
4.1 ANALISI DEI PUNTI 1) E 2) DELLA SEQUENZA DI VERIFICA .....	9
4.2 ANALISI DEI PUNTI 3) E 4) DELLA SEQUENZA DI VERIFICA .....	10
4.2.1 Generalità .....	10
4.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e degradabilità delle sostanze .....	10
4.2.3 Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito .....	11
4.2.4 Modalità di stoccaggio delle sostanze .....	11
4.3 CONCLUSIONI .....	12





INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ESISTENTE IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO A 35.000 T/ANNO

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (ART. 19 D.LGS 152/2006)**

0785\_1SC\_T\_RIFU\_00

Relazione di Riferimento, procedura di screening ai sensi del DM 272/2014, così come modificato ed integrato dal DM 95/2019 e s.m.i.

---

## 1. PREMESSE

Nel presente documento è descritta la procedura di screening per la verifica dell'eventuale obbligo di elaborazione e presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 272, del 13 Novembre 2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 95, del 15 Aprile 2019, relativamente agli interventi di adeguamento funzionale dell'impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, di proprietà Recicla Srl, in Comune di Copparo (FE).





## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Dlgs n. 46, del 04 Marzo 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", riunifica in un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni nazionali in materia di emissioni industriali, introducendo l'obbligo dell'elaborazione della Relazione di Riferimento, il cui Art. 5, comma 1, lettera v-bis, definisce *"Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività almeno sull'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata"*.

La direttiva 2010/75/UE, all'Art. 1 *"stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali"*; mentre l'Art. 2 definisce gli ambiti di applicazione per le attività industriali, rimandando ai capi da II a VI.

L'Art. 3 definisce *"sostanze, gli elementi chimici e loro composti, meglio definite sempre all'Art. 3, comma 18"* e *"sostanze pericolose, sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"*.

L'Art. 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 definisce:

7) *sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;*

8) *miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.*

Come definito all'Art 10 della direttiva 2010/75/UE per le attività elencate all'All. I, il gestore deve fare riferimento ai principi generali degli obblighi fondamentali, come descritti all'Art. 11 della sopracitata direttiva ed, in particolare:

- a) *sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;*
- b) *sono applicate le migliori tecniche disponibili;*



- c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;*
- d) è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE;*
- e) nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE, sono riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;*

Inoltre il gestore deve rispettare i limiti di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II.

L'Art. 22 definisce inoltre quali informazioni sono necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Nell' All. I sono elencate tutte le categorie di attività di cui all'Art. 10 della 2010/75/UE che rientrano nella presente direttiva.

L'intervento in esame, effettuando attività D15, per rifiuti pericolosi "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti", di cui all'Allegato VIII, alla Parte II del Dlgs 152/2006, par. 5.5 rientra, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.M. 272 del 13 Novembre 2014, nelle fattispecie assoggettate alla procedura di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, che prevede una fase di screening preliminare, effettuata allo scopo di stabilire se per l'intervento è necessaria l'elaborazione della Relazione di Riferimento.

Nell'All. II della 2010/75/UE sono elencate tutte le sostanze che devono essere monitorate:

#### ARIA

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
3. Monossido di carbonio
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti
6. Polveri comprese le particelle sottili
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)
8. Cloro e suoi composti
9. Fluoro e suoi composti



10. Arsenico e suoi composti
11. Cianuri
12. Sostanze e miscele di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera
13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

#### ACQUA

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organici dello stagno
4. Sostanze e miscele di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e loro composti
8. Arsenico e suoi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materie in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO)
13. Sostanze di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE.

L'Art 3 della direttiva 2010/75/UE ha inoltre definito cosa si intende per sostanza ed il comma 18 rimanda all'Articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, il quale definisce, all'Art. 2:

*1) classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente;*





2) *categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo;*

3) *pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione;*

*omissis*

7) *sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;*

8) *miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;*

Inoltre, l'Art. 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008, comma 3, specifica che *"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ( 1 ), non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento"*.

Il DM 15 Aprile 2019, n. 95, ha riordinato ed integrato il quadro normativo previgente, in seguito all'annullamento del DM 13 Novembre 2014, n. 272, per effetto della sentenza del Tar Lazio. Tale normativa, nel confermare l'obbligo della verifica di sussistenza alla predisposizione della Relazione di Riferimento, per le tipologie impiantistiche, di cui all'Allegato 8, alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006, così come specificato nell'Art. 4, rimanda all'Allegato 1, la definizione delle sostanze pericolose, le soglie di riferimento ed i criteri tecnici di contenimento della possibile contaminazione (caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito, modalità di gestione). Sostanzialmente, l'aspetto più rilevante è relativo all'estensione delle analisi delle sostanze pericolose, anche ai rifiuti in ingresso ed in uscita, rispetto a quanto inizialmente previsto dal DM 272/2014.



### 3. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

L'intervento in esame, effettuando attività R3, R13, per rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato VIII, alla Parte II del Dlgs 152/2006, par. 5.3 b) rientra, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, del D.M. 272 del 13 Novembre 2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 95, del 15 Aprile 2019, Art. 3, nelle fattispecie assoggettate alla procedura di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, che prevede una fase di screening preliminare, effettuata allo scopo di stabilire se per l'intervento è necessaria l'elaborazione della Relazione di Riferimento, così articolata:

1. Verifica della presenza di sostanze classificate pericolose ai sensi del Reg. CE 1272/2008; in caso negativo non c'è l'obbligo di elaborazione della Relazione di Riferimento.
2. In caso positivo, è necessario verificare se le sostanze pericolose siano presenti, come somma di quantità di sostanze aventi la stessa classe di pericolosità, in quantità inferiori ai valori soglia di cui alla seguente tabella; in caso affermativo non esiste l'obbligo dell'elaborazione della Relazione di Riferimento.

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente		

Tabella 3-1- Valori soglia per la verifica di assoggettabilità all'elaborazione della Relazione di Riferimento

3. In caso di superamento dei valori di soglia e limitatamente per le sostanze che lo hanno superato, è necessario verificare se, effettivamente, tali sostanze, possono contaminare il suolo o le acque sottosuperficiali; in caso di esito negativo non è obbligatoria l'elaborazione della Relazione di Riferimento.





4. Nel caso fossero individuate sostanze per le quali esistono reali possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sottosuperficiali, limitatamente per tali sostanze, è obbligatoria l'elaborazione della Relazione di Riferimento, secondo i criteri dell'Allegato 2, utilizzando i dati geochimici ottenuti in conformità alle prescrizioni dell'Allegato 3.




Tabella 3-2- Flow-Chart della sequenza di verifica di assoggettabilità



## 4. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

### 4.1 Analisi dei punti 1) e 2) della sequenza di verifica

Esclusi quindi i rifiuti, come specificato in precedenza, rimane da verificare se gli additivi utilizzati nel processo, siano identificabili sostanze pericolose, in base alla classificazione CE n. 1272/2008 e se la somma dei quantitativi delle sostanze presenti, intesa come somma di quantità di sostanze aventi la stessa classe di pericolosità, è inferiore o superiore, per ciascuna fattispecie elencata nelle classi da 1) a 4) della precedente tabella, ai rispettivi valori soglia.

Nell'impianto in esame, gli additivi e materie prime utilizzate sono riportate nella seguente tabella.

Tipo di materia prima	Denominazione impianto dove viene utilizzata	Quantità annua (t/anno m³/anno)	Identificazione		Stato fisico	Modalità di stoccaggio
			Numero CAS	Fraasi di rischio		
Gasolio per autotrazione	Trituratori, vagli, mezzi d'opera	107,50 t/anno	68334-30-5	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	Liquido	Diesel-tank, 5.000 l
Oli e lubrificanti	Trituratori, vagli, nastri, mezzi d'opera	1,85 t/anno	8042-47-5	-	Liquido	Fusti 200 l su pallet con vasca raccolta basale
Letto filtrante	Biofiltro	410 m³/anno	-	-	Solido	Non previsto
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> soluzione 50 % v/v	Scrubbers	90,00 m³/anno	7664-93-9	H314	Liquido	N. 3 serbatoi in HDPE, 1 m³/cad

Tabella 4-1 – Materie prime

Dall'analisi del contenuto della tabella, si evince che l'unica sostanza rientrante nel campo di applicazione della Tab. 3.1, è il Gasolio.

Di questa, si riportano, di seguito, un estratto delle schede di sicurezza, per le parti contenenti le frasi di rischio specifico (riferimento Elaborato Piano di Sicurezza e Gestione delle Anomalie ed Emergenze).

#### Gasolio:

- Classificazione della sostanza: Carc. Cat.3;40
- Classificazione della sostanza: Codici di classe e di categoria di pericolo (Reg. 1272/2008): Carc. 2





- Classificazione della sostanza: Codici delle indicazioni di pericolo (Reg. 1272/2008): H351

Il Gasolio rientra nella Classe 1, per H351, con valore di soglia 10 kg/anno < 5.000 kg, che rappresenta il quantitativo massimo presente nell'insediamento, stoccato nel diesel-tank.

Per quanto concerne i rifiuti, data la loro classificazione, origine e caratteristiche chimico-fisiche, si esclude a priori la presenza di sostanze pericolose, in quantità superiori ai valori di soglia.

## **4.2 Analisi dei punti 3) e 4) della sequenza di verifica**

### **4.2.1 Generalità**

Essendosi superati i valori di soglia, per le sostanze pericolose analizzate, è necessario verificare se, effettivamente, tali sostanze, possono contaminare il suolo o le acque sotterranee; in caso di esito negativo non è obbligatoria l'elaborazione della Relazione di Riferimento (punto 3 della sequenza di verifica).

Nel caso fossero individuate sostanze per le quali esistono reali possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, limitatamente per tali sostanze, è obbligatoria l'elaborazione della Relazione di Riferimento, secondo i criteri dell'Allegato 2, utilizzando i dati geochimici ottenuti in conformità alle prescrizioni dell'Allegato 3 (punto 4 della sequenza di verifica).

Riferendosi al flow-chart, gli elementi da considerare per la verifica della sussistenza di reali possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, sono:

1. caratteristiche chimico-fisiche e degradabilità delle sostanze;
2. caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito;
3. modalità di stoccaggio delle sostanze.

Si analizzano ora, nel dettaglio, gli elementi sopracitati.

### **4.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e degradabilità delle sostanze.**

Di seguito vengono descritte le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, estratte dalle schede di sicurezza, di cui all'Elaborato Piano di Sicurezza e Gestione delle Anomalie ed Emergenze, allegato al progetto definitivo.

*Gasolio:*

- Mobilità





- Immobile al suolo.
  - In acqua, adsorbe a sedimenti e solidi sospesi.
  - Può volatilizzare dall'acqua.
- Persistenza e degradabilità: i microorganismi normalmente possiedono la capacità di biodegradare i normali alcani nell'intervallo C16÷C19.
  - Potenziale di bioaccumulo: ha alto potenziale di bioconcentrazione.
  - Ecotossicità: effetti a breve termine: dato non disponibile.
  - Ecotossicità: effetti a lungo termine: dato non disponibile.
  - Altri effetti avversi: dato non disponibile.

Dall'analisi di quanto soprariportato, si evince che il Gasolio presenta problematiche assai contenute, in considerazione della sua scarsa mobilità nel suolo e della possibilità di essere adsorbito sulla frazione sospesa in acqua; tali fatti, unitamente alla sua considerevole biodegradabilità, tenderebbero a limitare, da un lato, il suo potenziale di traslazione nelle matrici suolo ed acqua e, dall'altro, la persistenza nell'ambiente.

#### **4.2.3 Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito**

Le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area vengono desunte da quanto emerso dal relativo studio geologico, idrogeologico, geotecnico, elaborato dal Dr. Geol. Thomas Veronese, allegato al Progetto Definitivo dell'intervento.

Nell'area in esame si rileva la presenza, negli strati superficiali, di depositi alluvionali, costituiti da coltri di depositi prevalentemente limo-argillosi, con spessori dell'ordine di 6÷7 m, localmente frammisti a modeste formazioni sabbiose, costituenti un potenziale limitato acquifero, sede di una debole circolazione idrica sotterranea. Data la significativa profondità della falda (con ovvia esclusione delle lenti superficiali, non utilizzate) e la natura dei terreni che costituiscono un buon filtro biologico, a protezione delle falde profonde, non si pongono problemi di natura idrogeologica; si possono pertanto escludere pericoli sia per le risorse idriche presenti nel sottosuolo che, per tutto il sistema ecologico.

#### **4.2.4 Modalità di stoccaggio delle sostanze**

Il gasolio è presente in un contenitore-distributore mobile per il rifornimento di carburante dei mezzi non targati in dotazione all'impianto, denominato diesel-tank. Il sistema è formato da una pompa per l'erogazione del gasolio e da un serbatoio da 5.000 litri, dotato di vasca di contenimento metallica di uguale volumetria,



per la raccolta di eventuali sversamenti provenienti dal serbatoio. Le aree di pertinenza sono completamente pavimentate e dotate di pendenza verso una canaletta di raccolta, che può quindi captare eventuali spanti che si possono generare in fase di rifornimento (diesel-tank) e/o di altri eventi accidentali e convogliarli alle vasche di equalizzazione-omogeneizzazione a servizio dell'impianto di trattamento acque.

## 4.3 Conclusioni

Il gasolio presenta una scarsa mobilità nelle matrici ambientali che, unitamente alle sue caratteristiche di biodegradabilità, non sembra costituire un elemento di particolare attenzione; in ogni caso, dato il suo potenziale di bioaccumulo, richiede particolare attenzione nella gestione delle operazioni di stoccaggio, al fine di evitare sversamenti e conseguenti dispersioni nell'ambiente.

Tale evento è però mitigato dalle condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito che, oltre a non presentare falde superficiali vere e proprie, è caratterizzato dalla presenza di terreni sovrastanti alle falde profonde aventi caratteristiche tali da inibire la percolazione profonda delle sostanze in esame.

Si ricorda che il gasolio è contenuto all'interno di un serbatoio chiuso, dotato di vasca di contenimento di uguale volumetria, localizzato su area pavimentata. Questo sistema a duplice barriera (serbatoio, vasca di contenimento), consente di annullare ogni probabilità di dispersione di eventuali spanti, delle sostanze accumulate nei serbatoi di contenimento, nell'ambiente esterno.

Per quanto sopraccitato, si ritiene, con ragionevole certezza che le sostanze indagate, nelle condizioni del sito di riferimento ed assunte le modalità di accumulo previste in progetto, non possano causare contaminazione del suolo e/o delle acque sottosuperficiali; pertanto, per quanto previsto nella sequenza di verifica ed, in particolare, al punto 3) della stessa, non è richiesta l'elaborazione della Relazione di Riferimento.